



## Comune di Crocetta del Montello (TV)

**REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE**  
**(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)**

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

2. Nell'attuazione delle prescritte disposizioni, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, incrementare l'efficacia e l'efficienza della gestione entrate, valorizzando la professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.

3. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.

## **Articolo 2 – Costituzione del Fondo**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

- il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

4. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal d.lgs. 267/00

5. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili entro i termini, venendo meno la copertura legislativa per la remunerazione dei maggiori

accertamenti e incassi, al solo personale titolare di posizione organizzativa, non sarà liquidato alcun compenso.

### **Articolo 3 – Destinazione del Fondo**

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita nella quota pari al 4,5% a titolo di incentivazione del personale e quanto all' 0,5% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.

2. La quota destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate viene utilizzata per l'acquisizione di software specifici, apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio tributi, alla bonifica della banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

### **Articolo 4 – Trattamento accessorio**

1. In sede di approvazione PEG, il Responsabile del Servizio tributi, provvede ad approvare un progetto di recupero evasione, costituendo un gruppo di lavoro.

2. Possono fare parte del gruppo di lavoro, oltre che i dipendenti che hanno specifiche competenze tecniche specialistiche relative ai tributi, anche i collaboratori amministrativi che svolgono, se necessario, attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa, comprese le attività inerenti la notifica degli atti di accertamento ed esecutivi.

3. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

5. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del Fondo, il coordinatore del gruppo di lavoro relaziona sulle attività svolte dal gruppo, al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale IMU. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili, il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta e il contributo apportato dai dipendenti coinvolti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione, tra i componenti del gruppo di lavoro, che deve essere approvata dal Responsabile del Servizio per poi confluire nella relazione sulla performance sottoposta all'approvazione dell'Organismo di Valutazione.

6. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance come segue:

- Responsabile area Tributi 5%
- Funzionari uffici tributi 85%
- Collaboratori amm.vi (messi) 10%

Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento di obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo.

7. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

#### **Articolo 5 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 10 giorni dalla pubblicazione.

2. Le attività poste in essere dall'ufficio tributi dall'inizio dell'anno 2019 fino all'operatività del regolamento, restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.